

# **COMUNE DI RAPOLLA**

**Provincia di Potenza**

\*\*\*\*\*

## **REGOLAMENTO COMUNALE** *per l' applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni*

### **INDICE**

<b>Art.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>Pagina</b>
	<b>TITOLO I</b> <b>ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA</b>	2
1	Istituzione della tassa	2
2	Attivazione del servizio	2
3	Presupposto della tassa ed esclusioni	3
4	Soggetti passivi e	4
5	Soggetti responsabili del tributo	4
6	Tassa giornaliera di smaltimento	4
	<b>TITOLO I</b> <b>TARIFFA</b>	5
7	Deliberazione della tariffa	5
8	Commisurazione della tariffa	5
9	Classificazione dei locali ed aree	6
10	Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	7
	<b>TITOLO III</b> <b>ESENZIONI E RIDUZIONI</b>	7
11	Esenzioni	7
12	Riduzioni della tariffa a richiesta dell'utente	8
	<b>TITOLO IV</b> <b>DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE</b>	9
13	Denunce	9
14	Accertamento, controllo e contenzioso	10
15	Riscossione	11
16	Rimborsi	11
17	Sanzioni	12
	<b>TITOLO V</b> <b>DISPOSIZIONI FINALI</b>	12
18	Disposizioni finali	12
19	Disposizioni transitorie	12
20	Abrogazioni	12
21	Norme di rinvio	13

# **TITOLO I**

## **ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA**

### **ARTICOLO 1**

#### **ISTITUZIONE DELLA TASSA**

- 1-1 E' istituita in questo comune la tassa per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di cui all'art. 2 terzo comma, n. 1 del D.P.R. 10 settembre 1982 n.915, ed equiparati, ai sensi dell'art. 60 del D. L.vo 15 novembre 1993, n. 507 ed in genere degli ordinari rifiuti provenienti dai fabbricati, qualunque sia l'uso cui gli stessi vengano adibiti, nonché dalle aree scoperte, indicate al comma 3 del presente articolo, esistente nel territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi di legge. Sono fatte salve le esclusioni previste dall'art. 62 del menzionato D. L.vo n.507/93.
- 1-2 La tassa è annuale e viene riscossa in base ad apposita tariffa da commisurare alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso cui i medesimi sono destinati, con riferimento alla potenzialità di produzione dei rifiuti, desunta da obiettivi o motivati elementi di giudizio.
- 1-3 Per le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite ( campeggi, spazi per distributori di carburante, sale da ballo ), così come per qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, dove possono prodursi rifiuti, si applicano le riduzioni di superficie previste dalla legge.
- 1-4 La tassa è, altresì, dovuta per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, sempre che siano situati nella zona servita o almeno vi si trovi la strada di accesso.

### **ARTICOLO 2**

#### **ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO**

- 2-1 Ai fini dell'applicazione della tassa, tenuto conto, in via principale, delle zone del territorio comunale in cui è attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, vanno comunque considerati i limiti della zona di raccolta obbligatoria ( centro abitato, frazioni ed altri nuclei abitati, compresi i centri commerciali e produttivi integrati, rientranti nel perimetro determinato ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.R. n.915/82, ed indicati nel regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
- 2-2 Analogamente sono assoggettate al tributo le zone con insediamenti sparsi, cui, per espressa disposizione regolamentare, o comunque, in via di fatto viene esteso il servizio medesimo.

**ARTICOLO 3**  
**PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI**

3-1

In particolare, sono soggetti alla tassa:

- a) tutti i vani interni all'ingresso delle abitazioni tanto se principali ( camere, sale, cucina, ecc...) quanto se accessori ( anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, ecc...), nonchè le dipendenze anche se separate od interrate dal corpo principale del fabbricato (cantine, rimesse, autorimesse, soffitte o sottotetti comunque utilizzati, ecc...) e le pertinenze che servono al suo migliore uso (atri, cortili, scale, ecc...);
- b) tutti i vani principali ed accessori, adibiti a studi professionali di qualunque specie, ad uffici commerciali, industriali e simili, ad istituti di credito e di assicurazioni, ad uffici di servizi pubblici esercitati da privati, a studi fotografici, agenzie di affari;
- c) tutti i vani adibiti a negozi, edicole, chioschi ed a botteghe artigiane, nonchè quelli destinati a servizi di igiene della persona e domestici ( alberghi diurni, istituti d'igiene e bellezza, barbieri, manicure, parrucchieri, pedicure, lavanderie, tintorie e servizi similari ), i posteggi di biciclette, di autovetture, ubicati in locali coperti;
- d) Tutti i vani principale ed accessori adibiti all'esercizio di albergo, pensione e casa di cura;
- e) tutti i vani principali ed accessori adibiti all' esercizio di locande, di bar, di caffè, di pasticceria, di sale tè, di latteria, di gelateria e simili;
- f) tutti i vani principali ed accessori destinati a teatro, cinematografi, associazioni di vario tipo, circolo di ritrovo, sale da ballo e a locali di divertimento in genere;
- g) tutti i vani principali ed accessori destinati a stabilimenti industriali ed a laboratori artigiani, a magazzini, a depositi, ad autorimesse ed autostazioni, con esclusione dei locali in cui per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, al cui smaltimento è tenuto il produttore medesimo;
- h) tutti i vani principali ed accessori dei pubblici edifici degli istituti di ricovero e di religione, degli ospizi, delle caserme, delle stazioni ferroviarie ed autofiltranviarie nonchè i locali degli istituti aventi scopi di assistenza o svolgenti attività umanitarie;
- i) tutti gli altri vani esistenti in qualunque tipo di costruzioni stabilmente affissa al suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso comprese le aree coperte, i capannoni, le tettoie e simili;
- l) tutte le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a distributori di carburante, nonchè qualsiasi altra area scoperta, salve le riduzioni di superficie previste dalla legge;
- m) altri locali ed aree non specificati e comunque imponibili secondo le disposizioni normative.

**ART. 4**  
**SOGGETTI PASSIVI**

- 4-1 La tassa è dovuta, nelle misure appresso stabilite, da chiunque, persona fisica o giuridica di nazionalità italiana o straniera, detenga od occupi, oltre alle aree indicate all'art.1, locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nei limiti della zona di raccolta obbligatoria nonché nelle zone dove la raccolta avviene comunque, pure in assenza di previsioni regolamentari.
- 4-2 Nelle zone non servite la tassa è dovuta con le riduzioni previste all'art. 12 punto 5.

**ARTICOLO 5**  
**SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO**

- 5-1 Per le abitazioni la tassa è accertata nei confronti del capo famiglia, rimanendo, tuttavia, obbligati solidamente al pagamento tutti i componenti il nucleo familiare, nel caso di locazione nei confronti del fittuario, rimanendo obbligato solidamente al pagamento il proprietario dell'immobile;
- 5-2 Per gli esercizi pubblici ed i centri commerciali integrati la tassa è accertata nei confronti dei titolari ovvero dei gestori, nel caso di locazione con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune il locali di cui trattasi;
- 5-3 Per gli enti, società ed associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei loro legali rappresentanti o amministratori, tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.
- 5-4 per i comitati e le associazioni non riconosciute legalmente l'accertamento della tassa è effettuato nei confronti dei soggetti che li rappresentano, presiedono o dirigono, con vincolo di solidarietà.
- 5-5 Per le parti comuni del condominio, degli edifici in multiproprietà e di centri commerciali integrati, che possono produrre rifiuti, la tassa è accertata, nel primo caso nei confronti dell'amministratore o degli occupanti, con le modalità previste dalla legge (art.63, comma 2, D.L.vo n.507/93), salvo l'obbligo di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva, nelle altre due ipotesi, la tassa è accertata nei confronti del soggetto che gestisce i servizi comuni, salvi gli obblighi di coloro che occupano o detengono aree e locali in modo esclusivo.

**ARTICOLO 6**  
**TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

- 6-1 E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti da coloro che occupano o detengono, anche senza autorizzazione, per un tempo inferiore a sei mesi e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

- 6-2 La tassa di cui al comma precedente, determinata ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto Legislativo n.507/93, con la maggiorazione del 50 per cento, è accertata nei confronti dell'occupante, tenuto all'obbligo della denuncia, obbligo assolto con il pagamento della tassa da corrispondere con le modalità prescritte dalla legge.

## **TITOLO II TARIFFA**

### **ARTICOLO 7 DELIBERAZIONE DELLA TARIFFA**

- 7-1 Entro il 31 ottobre la Giunta Comunale delibera le tariffe per l'anno successivo, in modo da tendere al pareggio tra il gettito complessivo della tassa ed il costo di esercizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, determinato in base al disposto dell'art, 61, comma 2, del D. L.vo n.507/93.
- 7-2 In detto costo non sono comprese le spese inerenti al servizio di pulizia delle strade, piazze, mercati ed altri spazi pubblici in cui si producono rifiuti solidi urbani esterni, spese queste dedotte con le modalità ed i criteri stabiliti dall'indicato art.61, comma 3
- 7-3 Gli elementi di costo devono riferirsi all'anno successivo ed essere esposti per via analitica, in mancanza della determinazione viene a prorogarsi all'anno successivo il sistema tariffario vigente nell'anno in corso.

### **ARTICOLO 8 COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA**

- 8-1 La tassa, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, è fissata in relazione al costo dello smaltimento e alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, di rifiuti producibili nei locali, tenuto, altresì, conto della loro destinazione o del tipo di loro utilizzazione.
- 8-2 Ai fini della determinazione delle singole tariffe per ogni categoria di locali, atteso il limite di copertura prescelto a termini di legge, il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata sarà ponderato per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa definiti dal presente regolamento.

**ARTICOLO 9**  
**CLASSIFICAZIONI DEI LOCALI ED AREE**

- 9-1 Agli effetti delle aliquote di tassazione ed in rapporto all'uso cui sono adibiti, i locali, le costruzioni e le aree sono classificati come segue:
- a) locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche, e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, circoli sportivi, sindacati;
  - b) complessi commerciali all'ingrosso, nonchè aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti termali, ed analoghi complessi attrezzati, nonchè i locali depositi a servizio dell'attività ;
  - c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari ( compresi i garages, depositi, cantine, sottotetti comunque utilizzati), collettività e convivenze, esercizi alberghieri;
  - d) locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), e) ed f), uffici pubblici, studi professionali e uffici commerciali, nonchè i locali depositi a servizio dell'attività;
  - e) locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili, ferma restando l'intassabilità delle superfici di lavorazione industriale e di quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani, nonchè i locali depositi a servizio dell'attività;
  - f) locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, compresi i circoli ed associazioni di vario tipo che somministrano bevande, alimenti e simili quand'anche a favore dei soli associati, ferma restando l'intassabilità delle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani.
- 9-2 Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli sopra indicati, nonchè per qualsiasi area scoperta di proprietà privata dove possono prodursi rifiuti, si applica la tariffa stabilita per la voce più rispondente all'uso effettivo.
- 9-3 Quando un stesso locale o area è destinato a più usi, si applicano le corrispondenti tariffe in rapporto alle superfici adibite ai rispettivi usi.
- 9-4 Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta attività economica/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più rispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uopo destinati.

**ARTICOLO 10**  
**INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE**

- 10-1 L'applicazione della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.
- 10-2 La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree assoggettati a tributo dà diritto a seguito di denuncia dell'interessato e di accertamento d'ufficio all'abbuono con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.
- 10-3 Il cambio di alloggio o di locali durante il corso dell'anno dà diritto allo sgravio, a termini di legge, sempre che sia stata presentata la denuncia e fatti salvi gli accertamenti d'ufficio.

**TITOLO III**  
**ESENZIONI E RIDUZIONI**

**ARTICOLO 11**  
**ESENZIONI**

- 11-1 Sono esenti dal pagamento della tassa coloro che occupano o detengono locali ed aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè, infine, risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, sempre che ne sia fatta regolare denuncia, in quest'ultimo caso, quando la richiesta di esenzioni dal pagamento della tassa venga avanzata in relazione ad immobili potenzialmente idonei all'uso ( appartamenti o comunque locali pienamente rifiniti ed allacciati alle reti dei pubblici servizi ecc...), l'Ente si riserva di accertare la mancata utilizzazione da obiettivi elementi e, in ogni caso, da i dati desumibili dai contatori, di consumo relativo agli stessi servizi, che siano stati installati ad esclusivo servizio dei locali per i quali l'utente avanza l'istanza di esenzione.
- 11-2 Non potranno quindi essere prese in considerazione istanze di esonero riferite agli immobili anzidetti quando i contatori anzidetti ( consumo energia elettrica, acqua, gas, ecc....) siano stati installati a servizio promiscuo di altri immobili contigui ed occupati.
- 11-3 Non sono assoggettabili:  
a) gli edifici ed aree del Comune;  
b) gli edifici adibiti al culto pubblico, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;  
c) i locali e le aree di cui non sia possibile l'utilizzazione per motivi di stabilità o per il precario stato di conservazione e sempre che ne sia fatta denuncia.

- 11-4 Sono esclusi dalla tassazione:  
a) i locali e le aree ove si producono rifiuti speciali , tossici e nocivi, per i quali incombono sul produttore l'obbligo e la spesa di smaltimento, con diritto alla detassazione delle relative superfici ai fini del tributo comunale, semprechè le stesse siano adibite permanentemente ed esclusivamente alle produzioni e attività in argomento.

## **ARTICOLO 12**

### **RIDUZIONE DELLA TARIFFA A RICHIESTA DELL'UTENTE**

- 12-1 La tariffa è, a richiesta dell'utente, ridotta di un terzo nei seguenti casi di cui all'art. 66, comma 3 e 4 del D. L.vo n.507/93 con le condizioni previste ai comma 5 e 6 dello stesso articolo  
a) abitazione con unico occupante;  
b) abitazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;  
c) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;  
-La tariffa unitaria è poi ridotta:  
d) di un terzo nei confronti dell'utente che versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 3, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;  
e) di un importo del 30 per cento nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.
- 12-2 Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui al precedente comma sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui alle lettere a, b, c, d, e; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorre dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76.
- 12-3 Sono altresì disposte, a richiesta dell'utente le seguenti agevolazioni ed esenzioni:  
A- Scuole pubbliche: riduzione del 50% della tariffa;  
B- Attività produttive, commerciali e di servizi: riduzione del 20% della tariffa, in caso di sostenuti e documentati oneri per adottati interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata ed evidente minor produzione di rifiuti od un pre-trattamento volumetrico, selettivo e qualitativo che agevoli lo smaltimento o li recupero;
- 12-4 In caso di cumulo di diverse riduzioni, la riduzione della tariffa non può superare il 50%.

- 12-5 L'istanza deve essere presentata su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio Tributi, che curerà l'istruttoria della stessa, avvalendosi anche delle risultanze di specifico rapporto informatico del comando di polizia Municipale;
- 12-6 Le agevolazioni dovranno essere disposte, di anno in anno, con deliberazione della Giunta Comunale, ed il loro ammontare è iscritto a bilancio come autorizzazione di spesa, assicurando la copertura relativa con risorse diverse, da specificare all'atto dell'adozione della deliberazione medesima.
- 12-7 **Riduzioni della tariffa per utenti siti fuori dall'area di raccolta:**  
a) - Per le utenze situate fuori dell'area di raccolta, la tariffa base si riduce al 40 %;  
b) - La stessa tariffa base si riduce al 30% se il punto di conferimento dei rifiuti dista più di 2000 metri.

## **TITOLO IV DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE**

### **ARTICOLO 13 DENUNCE**

- 13-1 Per le denunce degli utenti si osservano le disposizioni di cui all'art. 70 del decreto Legislativo n.507/93
- 13-2 Tutti coloro che, ai termini del presente regolamento, siano tenuti al pagamento della tassa, devono, entro il 20 gennaio successivo al giorno in cui occupano o detengono locali ed aree a qualsiasi uso adibiti, farne denuncia all'ufficio tributi.
- 13-3 La denuncia può essere spedita anche con raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 13-4 L'obbligo della denuncia sussiste anche nei confronti dei contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esenzione della tassa.
- 13-5 La denuncia debitamente sottoscritta, va stilata sugli appositi moduli forniti gratuitamente dall'Amministrazione e deve contenere cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita dell'utente e, comunque, gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza che occupano l'immobile di residenza; il preciso recapito, l'ubicazione dei locali, la loro destinazione, l'esatta superficie la loro ripartizione interna nonché la quota di superficie condominiale che possa aggiungersi all'immobile principale ai fini della produzione di rifiuti.
- 13-6 Il dichiarante dovrà inoltre specificare i seguenti elementi quando esistenti:  
- i numeri dei "contatori ENEL " installati nell'immobile denunciato;  
- i numeri dei contatori di consumo del gas;  
- i numeri dei "contatori di consumo dell'acqua" installati nell'immobile denunciato;

13-7 Per gli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione la dichiarazione, contenente analoghi elementi, è sottoscritta dal rappresentante legale o negoziale.

## **ARTICOLO 14 ACCERTAMENTO E CONTROLLO**

14-1 L' Amministrazione comunale ha facoltà di eseguire, in qualunque tempo, accertamenti d'ufficio, indipendentemente dell'obbligo della denuncia, osservando le norme vigenti in materia.

14-2 A tal effetto il Comune ha diritto di:

- a) esigere, dopo motivato invito, dai proprietari degli immobili le indicazioni che ritenga necessarie ai fini impositivi;
- b) invitare i contribuenti ed eventualmente i proprietari di stabili a comparire di persona per fornire prove e delucidazione;
- c) accedere, in caso di mancato adempimento alle richieste di cui alle lettere a) b), con agenti di polizia urbana o con i dipendenti dell'ufficio comunale o con altro personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, debitamente autorizzate e munite di autorizzazione del Sindaco e con avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, nei locali, al solo fine di procedere alla loro misurazione ed alla rilevazione della destinazione;
- d) utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altri tributi;
- e) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzioni di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

14-3 Un impiegato, appartenente ai ruoli organici comunali, di livello non inferiore a quello di concetto, nominato con provvedimento dell'organo comunale competente, è responsabile dell'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

14-4 Ad esso spettano tutti i relativi poteri previsti dalla legge in materia. I provvedimenti del responsabile assumono la forma della " determinazione ". I provvedimenti che abbiano " effetto esterno " devono essere numerati e reportorati cronologicamente, in apposito " registro delle determinazioni " che sarà vidimato trimestralmente dal Responsabile dell'ufficio Ragioneria e dal segretario Comunale.

14-5 Avverso l'accertamento della tassa l'interessato può ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio e contro la decisione di questa alla competente Commissione Tributaria Regionale di cui all' art. 1 del D.L. 31.12.1992, n. 546, entro 60 giorni dalla data di notifica della decisione sul ricorso, giusta disposizioni sul processo tributario contenute nel D.L. 31.12.1992, n. 546

14-5 Avverso la sentenza di quest'ultimo organo può essere proposto ricorso per cassazione ( art.62 del predetto ultimo decreto) e per revocazione ( art. 64 cit. decr.)

## **ARTICOLO 15 RISCOSSIONE**

- 15-1 Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D. Lgs. n.507/93.
- 15-2 Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 5900, per eccesso se è superiore.
- 15-3 Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.

## **ARTICOLO 16 RIMBORSI**

- 16-1 Nei casi di errori, di duplicazioni, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito nella sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il servizio tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.
- 16-2 Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassabili, è disposto dal servizio tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D. Lgs. 507/93, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
- 16-3 In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.
- 16-4 Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

## **ARTICOLO 17 SANZIONI**

- 17-1 Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/93.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **ARTICOLO 18 DISPOSIZIONI FINALI**

- 18-1 Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 106 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, richiamati in vigore dalla legge 8 giugno 1990, n.142, sulle autonomie locali e quelle contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 18-2 Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione.

### **ARTICOLO 19 NORME TRANSITORIE**

- 19-1 I coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti correlati alle categorie di cui all'art. 9 e le correlative tariffe, da applicarsi a far data dall'1.1.1996, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare. Il relativo provvedimento verrà annesso al presente regolamento per costituirne parte integrante.
- 19-2 Le disposizioni di cui all'art. 12 del Regolamento entreranno in vigore il 1° gennaio 1997.

### **ARTICOLO 20 ABROGAZIONI**

- 20-1 Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

**ARTICOLO 21**  
**NORME DI RINVIO**

20-2 Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento al D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre norme di legge e di regolamenti generali in materia.